

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI “MERCATO AGRICOLO _____”

In esecuzione:

- della Deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 14/02/2024, esecutiva;
- della Deliberazione della Giunta comunale n. ... del, esecutiva;
- della Determinazione Dirigenziale n. ____ del _____;

il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____ in Rovigo, presso gli Uffici _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Rovigo, C.F./P.IVA 00192630291, con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II, n. 1, nella persona del Dirigente del Settore “*Europrogettazione, Sistemi Informativi, Privacy e Protocollo Informatico, Risorse Umane, Gare Appalti e Contratti, Commercio Suap e AA.PP., Autorità Urbana di Rovigo*”, dott. _____, incaricato giusto Decreto Sindacale n. _____ il quale interviene ed agisce in questo atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, autorizzato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, (di seguito denominato "Comune", "Amministrazione" o "Ente")

E

_____, C.F. _____, residente in _____ in Via _____, in qualità di legale rappresentante di _____ domiciliato per la sua carica presso la sede di _____; (di seguito denominato “Soggetto Gestore”)

Premesso che

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 29/09/2022 è stato approvato il Regolamento comunale per l'organizzazione e lo svolgimento dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli”, approvato con (d'ora in poi anche detto “Regolamento comunale sui mercati agricoli”);
 - con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/02/2024 sono stati istituiti i seguenti mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli in area pubblica nel territorio comunale di Rovigo:
 - A) “*Mercato Agricolo - quartiere Commenda Ovest*”, ubicato nell'area a parcheggio in Viale Benvenuto Tisi da Garofolo, antistante il cd. “Parco Maddalena”,
 - B) “*Mercato Agricolo - quartiere Città Giardino*”, ubicato nell'area a parcheggio in Via Viernheim, fronte Viale Porta Po,
- e sono state approvate le rispettive planimetrie dell'area pubblica di riferimento nonché i rispettivi schemi-tipo di disciplinare di mercato;

ALLEGATO 3 – Convenzione

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ... del sono stati parzialmente modificati i rispettivi schemi-tipo di disciplinare di mercato, nonché è stato approvato lo schema-tipo di convenzione per la gestione dei mercati stessi;
- in esecuzione delle sopra citate Deliberazioni di Giunta Comunale n. 52/2024 e n.../2025, è stata adottata la Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ avente ad oggetto “*Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti gestori dei mercati di vendita diretta di prodotti agricoli ‘Quartiere commenda ovest’ e ‘Quartiere città giardino’*”, nonché dei relativi atti allegati;
- in data _____ è stato pubblicato all’Albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Rovigo apposito avviso pubblico per selezionare il Soggetto terzo cui affidare la gestione del mercato agricolo in oggetto sulla base dei criteri indicati nell’Avviso medesimo;
- con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato disposto l’affidamento della gestione e organizzazione del mercato “_____” nei confronti di _____, in possesso di tutti i prescritti requisiti ed avendo formulato la proposta più vantaggiosa per il Comune;

Tutto quanto sopra premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione disciplina le modalità di organizzazione e gestione del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli denominato “_____” (d’ora in poi anche detto “*Mercato*”), da parte di _____, quale Soggetto Gestore, che si impegna ad organizzare e gestire l’attività del mercato come descritto nella domanda di partecipazione prot. n. _____ riferita all’Avviso pubblico prot. _____.
2. Per tutto quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione, trovano comunque applicazione:
 - (a) le previsioni di cui al “Disciplinare per lo svolgimento del ‘Mercato agricolo’”, approvato, da ultimo, con Deliberazione di Giunta Comunale n. _____/2024 (d’ora in poi anche “Disciplinare” o “Disciplinare di mercato”), che accede alla presente convenzione quale parte integrante (**Allegato__**);
 - (b) le previsioni di cui al “Regolamento comunale dei mercati agricoli”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2022 (d’ora in poi definito anche “Regolamento”);
 - (c) dell’avviso pubblico pubblicato in data _____, di cui al protocollo n. _____;
 - (d) nonché ogni altra previsione di legge o regolamentare applicabile, previsioni alle quali, dunque, sin d’ora si rinvia integralmente.

ART. 2 - DURATA

1. La presente convenzione avrà durata di anni 5 (cinque) dalla sottoscrizione della stessa.

2. Qualora al termine della concessione persistano le finalità originarie e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, la concessione potrà essere rinnovata previo formale provvedimento dell'Amministrazione Comunale, con quelle modificazioni che per il variare dell'epoca in cui viene negoziata, si rendessero necessarie.

ART. 3 - CARATTERISTICHE E AREA DEL MERCATO, GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO, CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI E PRODOTTI IN VENDITA - RINVIO

1. Il *Mercato* avrà cadenza settimanale e si svolgerà nel pomeriggio di ogni _____ [Lunedì/Mercoledì], con orario di vendita nella fascia oraria compresa tra le ore 15:00 e le ore 19:00 e con orario di occupazione complessiva – comprensivo cioè delle operazioni di allestimento e sgombero - dalle 14:00 alle 19:30. Resta fermo, in ordine alla possibilità di sospensione del *Mercato* e/o anticipazione o posticipazione del giorno previsto per il suo svolgimento, quanto previsto all'art. 4, co. 1, lett. b) del Disciplinare ("Periodicità").
2. Il *Mercato* si svolgerà nella complessiva area individuata nella planimetria approvata con Deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____ e, per completezza, allegata alla presente convenzione quale parte integrante (**Allegato**).
3. Il soggetto Gestore si obbliga a garantire che lo svolgimento del mercato avvenga nel rispetto di tutto quanto previsto dal Disciplinare di mercato che accede al presente atto, per quanto riguarda caratteristiche e posteggi dell'area del mercato e caratteristiche delle strutture per la vendita, soggetti ammessi alla vendita, criteri di assegnazione dei posteggi, prodotti agricoli posti in vendita, requisiti igienico-sanitari, come da previsioni di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 6, 7, 8, 10 del Disciplinare medesimo, alle quali si rinvia integralmente, fermo restando quanto specificatamente previsto agli Articoli 5 e 6 della presente Convenzione.
4. Il Soggetto Gestore, in specie per quanto riguarda i posteggi, prevede la disposizione e l'allestimento dei banchi degli operatori come da planimetria trasmessa in sede di partecipazione alla procedura di selezione, prot. _____ del _____, e allegata alla presente convenzione (**Allegato**).
5. Rimane ferma la facoltà per il Comune di Rovigo di utilizzare gli spazi pubblici per propri fini istituzionali, o concederli temporaneamente, nelle giornate non interessate dallo svolgimento del *Mercato*, con conseguente obbligo del Soggetto Gestore di lasciare l'area concessa libera da ogni attrezzatura e fruibile nelle giornate non previste per lo svolgimento del *Mercato*.
6. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del Disciplinare, il Soggetto Gestore può realizzare nel *Mercato* anche attività collaterali, di natura didattica, culturale e dimostrativa legate ai prodotti agro-alimentari ivi venduti, con degustazione e assaggi e, più in generale, iniziative di promozione del territorio, delle quali il Gestore medesimo dovrà comunque informare preventivamente l'Amministrazione, come previsto al successivo Art. 4.

ART. 4 - OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE – RINVIO

1. Al Soggetto Gestore fanno capo gli obblighi specificati nel precedente articolo 3, nonché tutti gli obblighi di cui alle previsioni del Regolamento comunale sui mercati agricoli e di cui al Disciplinare di mercato, segnatamente art. 7 (Assegnazione dei posteggi – criteri), art. 11 (Obblighi del Soggetto Gestore), art. 12 (Oneri dovuti dal Gestore), 13 (Attività di vigilanza e controllo – Sanzioni), alle quali dunque si rinvia integralmente. Il Soggetto Gestore risponde, altresì, degli obblighi che gli derivino in connessione alla gestione e organizzazione del mercato, anche in relazione a quanto lo stesso si è impegnato a realizzare e garantire in base

alla proposta progettuale presentata in sede di partecipazione, che si allega al presente atto (**Allegato__**).

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo – dovendosi comunque fare riferimento, per tutto quanto ivi non specificato, alle previsioni di cui al Disciplinare di mercato – il Soggetto Gestore è tenuto a:
- a) agire quale referente unico dell'Amministrazione e assumere la responsabilità per l'organizzazione e lo svolgimento regolare del mercato, nonché per l'espletamento di ogni attività istituzionale e/o amministrativa inerente e/o correlata;
 - b) provvedere alla raccolta delle domande presentate dagli operatori agricoli per la partecipazione al mercato;
 - c) provvedere alla verifica e all'istruttoria delle domande di cui al punto b);
 - d) redigere la graduatoria provvisoria che provvede a trasmettere, entro 10 (dieci) giorni a decorrere dalla redazione della stessa, al Comune, il quale si riserva di effettuare controlli amministrativo/documentali;
 - e) informare adeguatamente gli operatori agricoli ammessi a partecipare al *Mercato* degli obblighi previsti ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita nel mercato medesimo dalla normativa vigente, nonché dal Regolamento comunale e dal Disciplinare di mercato (di cui deve essere fornita copia a ciascun operatore), vigilando sull'osservanza di tali obblighi;
 - f) verificare che gli operatori agricoli che partecipano al mercato possiedano i requisiti di ammissione richiesti, verificandone periodicamente il rispetto attraverso un controllo annuale da effettuarsi mediante accesso al fascicolo aziendale o, subordinatamente, mediante appositi controlli sulle autodichiarazioni rese dagli operatori, e trasmettendone gli esiti ai competenti uffici comunali;
 - g) verificare le presenze degli operatori in ogni giornata di mercato e annotarle di volta in volta in un apposito registro (anche informatico) trasmettendo con cadenza semestrale (entro il 31 Luglio e il 31 Gennaio), a mezzo Pec o e-mail agli Uffici comunali, copia di tale registro, da cui risultino gli elenchi dei soggetti partecipanti e i relativi posteggi occupati;
 - h) trasmettere annualmente agli Uffici Comunali (entro il 31 Gennaio successivo all'anno solare di riferimento) una relazione sullo status del mercato, con indicazione, fra l'altro, della situazione attuale dei posteggi occupati, delle eventuali variazioni intervenute in corso d'anno, delle attività di vigilanza-verifica svolte e dei relativi esiti, ecc.;
 - i) comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione che intervenga nel numero o nella composizione degli operatori ammessi (i.e. sospensioni temporanee, interruzione definitiva dell'attività di vendita, rotazioni per stagionalità, ecc.), fermi restando gli obblighi e gli adempimenti amministrativi previsti in capo ai singoli operatori in relazione alla sospensione, cessazione, nuovo inizio dell'attività;
 - j) accertare il corretto allestimento e smantellamento delle strutture di vendita negli orari stabiliti e il corretto utilizzo da parte dei singoli operatori delle attrezzature per l'allaccio al punto di fornitura di energia elettrica e alla predisposizione di idonee strutture (i.e. passacavi) per garantire la tenuta in sicurezza dei cavi che collegano il posteggio alla fornitura, nonché disporre gli spazi salvaguardando le condizioni di sicurezza per gli operatori e per gli utenti, con adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento;
 - k) provvedere alla corretta perimetrazione dell'area di mercato e al posizionamento di qualsivoglia attrezzatura e/o materiale atto a delimitarne i confini e/o gli accessi, anche ai fini di sicurezza e con riguardo a correlati aspetti di viabilità;

ALLEGATO 3 – Convenzione

- l) dare preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali delle eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione del mercato, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo da organizzarsi nel mercato come da proposta progettuale (**Allegato**), comunicando altresì il responsabile-referente organizzativo delle attività proposte;
 - m) ripristinare eventuali danni e/o manomissioni non consentite alle aree di mercato;
 - n) provvedere alla trasmissione al Comune di ogni altra comunicazione e informazione necessaria al corretto svolgimento da parte dell'Ente stesso dell'ordinaria attività di controllo prevista;
 - o) espletare presso i competenti Uffici comunali e/o presso altri Enti gli adempimenti finalizzati all'ottenimento di eventuali atti di autorizzazione, concessione, assenso, nulla osta, e/o di ogni altro atto o provvedimento, comunque denominato, funzionale e correlato allo svolgimento del mercato agricolo, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 9, par. 3 del Disciplinare;
3. Il Soggetto Gestore assume la qualifica di custode dell'intera area concessa per lo svolgimento del *Mercato*, limitatamente alle giornate e agli orari del mercato, ai sensi dell'art. 2051 c.c.. ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi responsabilità.
4. Il Soggetto Gestore è tenuto ad osservare e a fare osservare a eventuali dipendenti e incaricati gli obblighi di comportamento e condotta di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale del Comune di Rovigo, reperibile sul sito web del Comune di Rovigo, sezione Amministrazione trasparente), limitatamente alle norme e ai profili compatibili con l'oggetto della presente convenzione.

ART. 5 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE – CONTROLLI E ONERI

- 1. Il Soggetto Gestore, in osservanza di quanto previsto dall'art. 12, co. 2, del vigente Regolamento comunale sui mercati agricoli e dal Disciplinare di mercato, esercita con cadenza regolare l'attività di vigilanza sul rispetto da parte degli operatori agricoli delle previsioni di cui al Regolamento e al Disciplinare medesimi, nonché di ogni ulteriore disposizione normativa e/o regolamentare applicabile, comunicando e segnalando tempestivamente - entro e non oltre 3 (tre) giorni dall'accertamento dei fatti - al Comune di Rovigo e alle ulteriori Autorità eventualmente competenti ogni violazione, anomalia e/o irregolarità riscontrata. Resta inoltre fermo quanto specificatamente previsto all'art. 9 della presente Convenzione. Il Soggetto Gestore è altresì tenuto ad agevolare l'espletamento delle attività di controllo da parte del Comune.
- 2. E' fatto altresì obbligo al Soggetto Gestore, in particolare come previsto all'art. 12 del Disciplinare e all'art. 4, co. 5, del Regolamento comunale, di sostenere tutti i costi relativi allo svolgimento del mercato, ovverosia: costi di utenze e tariffe; costi per pulizia, vigilanza, perimetrazione dell'area; costi per l'adozione di eventuali misure di Safety & Security; costi legati al pagamento di tasse, tributi, canoni, in particolare, sotto quest'ultimo aspetto, secondo quanto previsto dal successivo art. 7.
- 3. Rimane a carico del Soggetto Gestore, inoltre, ogni adempimento e onere legato alla raccolta, asporto e smaltimento dei rifiuti dall'area concessa per lo svolgimento del mercato al termine di ogni giornata di mercato.

ART. 6 - MODIFICHE

ALLEGATO 3 – Convenzione

1. Il Soggetto Gestore si obbliga a garantire che lo svolgimento del Mercato avvenga in conformità e aderenza a quanto previsto in sede di proposta progettuale (**Allegato __**). Eventuali richieste motivate di integrazioni-variazioni successive alla sottoscrizione del presente atto, ancorché dovute al verificarsi di circostanze eccezionali e/o impedimenti oggettivi sopravvenuti e non prevedibili al momento della presentazione della proposta, dovranno essere preventivamente valutate ed autorizzate da parte dei competenti Uffici comunali.

ART. 7 - CANONE UNICO

1. Per l'occupazione dell'area specificatamente concessa per lo svolgimento del mercato agricolo, individuata nell'elaborato planimetrico allegato alla presente (**Allegato__**), il Soggetto Gestore è tenuto al pagamento del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati nel Comune di Rovigo, come da relativo Regolamento comunale vigente alla data di sottoscrizione della presente convenzione ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
2. Il Soggetto Gestore è tenuto a corrispondere il canone con le modalità e le tempistiche previste dal sopra richiamato Regolamento comunale; l'importo appositamente quantificato dai competenti Uffici comunali verrà considerato quale canone fisso annuo, a prescindere dai posteggi che saranno realmente occupati, di volta in volta, nelle giornate di mercato. La causale del versamento deve riportare la denominazione del Mercato.

ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'AREA PER ATTIVITÀ ULTERIORI E COMPLEMENTARI

1. Le eventuali attività complementari di promozione e valorizzazione del mercato, o di carattere culturale, didattico e dimostrativo che il Soggetto Gestore si sia impegnato a realizzare in base al progetto di mercato, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune come previsto all'art. 4, lett. I) della presente Convenzione, devono in ogni caso essere svolte nel rispetto della normativa vigente, nonché in presenza delle eventuali autorizzazioni, certificazioni e licenze necessarie.

ART. 9 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEL MERCATO, DELLE ATTREZZATURE E DEL PERSONALE ADDETTO AL MERCATO - RINVIO

1. Il Soggetto Gestore, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza igienico-sanitaria da parte dell'Azienda ULSS territorialmente competente, è tenuto a garantire che lo svolgimento del mercato avvenga, da parte degli operatori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 e 178/2002 e di cui a ogni correlata e connessa normativa europea e/o nazionale e/o standard vigenti in materia.
2. E' comunque fatto rinvio integrale alle previsioni di cui all'art. 7 del Regolamento comunale sui mercati agricoli e all'art. 10 del Disciplinare di Mercato che accede alla presente Convenzione.

ART. 10 - RESPONSABILITÀ – COPERTURE ASSICURATIVE

1. Il Soggetto Gestore si obbliga a tenere completamente sollevato e indenne il Comune da eventuali danni, anche a terzi, derivanti da attività svolte in forza della presente Convenzione, o da omissione o colpa del Soggetto Gestore medesimo, dei suoi operatori o di terzi in genere.
2. Il Soggetto Gestore, a garanzia degli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione, si obbliga a stipulare con primaria Compagnia assicuratrice e a mantenere in

vigore per tutta la durata della convenzione un'adeguata copertura assicurativa contro i rischi di danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Rovigo) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, trasmettendo tempestivamente copia della polizza agli Uffici comunali.

ART. 11 - RICONSEGNA DELL'AREA

1. Il Soggetto Gestore ha l'obbligo di garantire che alla scadenza della convenzione, o a fronte della risoluzione anticipata della stessa, l'area sia in buono stato di consistenza e conservazione, salvo il normale deperimento conseguente all'uso, secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

ART. 12 - DIVIETO DI SUBENTRO - CESSIONE

1. Non è prevista la possibilità di subentrare nella gestione dell'attività del Mercato, fatte salve eventuali modificazioni della natura giuridica dello stesso Soggetto Gestore.
2. E' fatto divieto al Soggetto Gestore di cedere in tutto o in parte la convenzione sottoscritta con il Comune.

ART. 13 - REVOCA, RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dal Comune di Rovigo, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti dal Soggetto Gestore, e fatto comunque salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni eventualmente subiti in conseguenza della risoluzione della convenzione.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile costituiscono clausole risolutive espresse le seguente ipotesi:
 - ammissione al mercato di operatori privi dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività;
 - mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di trasmissione di atti-documenti di cui all'art. 5, lett. e), f), g) della presente Convenzione;
 - esercizio del mercato al di fuori dell'area di vendita specificatamente individuata e autorizzata e mancato rispetto di giorni e orari di svolgimento, in violazione dell'art. 3;
 - mancato esercizio dell'attività di vigilanza-controllo di cui all'art.6;
 - mancato pagamento alle scadenze previste di oneri, tariffe e canoni dovuti;
 - attività di disturbo alla quiete pubblica imputabile all'attività svolta dagli operatori;
 - violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 13;
 - mancata stipula di polizza assicurativa in violazione del precedente art. 10.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della mera dichiarazione del Comune di Rovigo, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. La convenzione può essere risolta per scioglimento consensuale a seguito di particolari e giustificati motivi.
5. Il rapporto convenzionale può inoltre sospeso o revocato in qualsiasi momento da parte del Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili o per far fronte a situazioni di emergenza o per necessità di utilizzo dell'area per pubblico servizio, senza che allo stesso Gestore nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo.

ART. 14 - ONERI E SPESE

1. Tutte le spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto Gestore.
2. Il presente atto è soggetto alla disciplina dell'Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 5, co. 2, solo in caso d'uso. L'imposta di bollo è da intendersi dovuta solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 24 della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 642/1972, in quanto la presente convenzione è redatta sotto forma di corrispondenza.

ART. 15 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione è competente il Foro di Rovigo.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti reciprocamente autorizzano l'uso dei propri dati al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Rovigo, lì

Per il Comune di Rovigo

Il Soggetto Gestore
